

Comune di

Provincia di

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DI DEBITI TRIBUTARI

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento.	5	Domanda di rateizzazione.
2	Ambito di applicazione.	6	Modalità di rateizzazione.
3	Debiti tributari ammessi alla rateizzazione.	7	Provvedimento di concessione o diniego.
4	Requisiti soggettivi.	8	Entrata in vigore.

Art. 1**Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina la rateizzazione di debiti tributari in presenza di particolari condizioni di disagio economico del contribuente.

Art. 2**Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni.

2. Il presente regolamento si applica, altresì, anche ai debiti tributari risultanti da sentenze delle competenti commissioni tributarie divenute esecutive.

Art. 3**Debiti tributari ammessi alla rateizzazione.**

1. E' concessa la rateizzazione per i debiti tributari di cui al precedente art. 2, di importo pari o superiore ad € 500,00, ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 4**Requisiti soggettivi.**

1. Possono chiedere la rateizzazione i contribuenti che si trovano in condizioni di particolare disagio economico.

2. E' considerato in situazione economica particolarmente disagiata il contribuente il cui reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., riferito all'intero nucleo familiare, non è superiore ad € 7.500,00, maggiorato di € 1.032,91 per ogni componente il nucleo familiare stesso.

Art. 5**Domanda di rateizzazione.**

1. Il contribuente che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 4, ed intende avvalersi della possibilità di rateizzazione, deve inoltrare all'ufficio tributi di questo comune, apposita domanda, redatta su appositi moduli predisposti da questo stesso comune, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento o di liquidazione ovvero, in casi di ricorso, dalla data di esecutività della sentenza emessa dalla competente commissione tributaria.

2. Alla domanda di rateizzazione è allegata la seguente documentazione:

- a) mod. CUD o mod. 730 ovvero mod. unico di tutti i componenti il nucleo familiare;
- b) ogni altra documentazione ritenuta utile dal contribuente.

Art. 6**Modalità di rateizzazione.**

1. Il numero massimo delle rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito tributario come da seguente prospetto:

Entità del debito		Numero massimo delle rate mensili
da euro	a euro	
	Fino a 499,99	non è ammessa rateizzazione.
500,00	1.000,00	numero massimo : 2 rate
1.001,00	2.000,00	numero massimo : 4 rate
2.001,00	3.000,00	numero massimo : 6 rate
3.001,00	4.000,00	numero massimo : 8 rate
4.001,00	5.000,00	numero massimo : 12 rate
5.001,00		numero massimo: 24 rate

2. Il versamento della prima rata mensile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione della rateizzazione.

3. Il versamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello di scadenza della prima rata.

4. Su ogni singola rata sono applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, calcolati giorno per giorno.

5. Il mancato pagamento della prima rata e, successivamente, di due rate, entro i termini previsti comporta la decadenza del piano di rateizzazione e dei relativi benefici.

6. Per importi pari o superiori ad € 5.000,00, l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Art. 7

Provvedimento di concessione o diniego.

f. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8


Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
per 15 giorni consecutivi dal al
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio
.....